



CITTÀ DI **VIGONE**
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI E LE CONCESSIONI DI LOCULI ED AREE

INDICE

Articolo DESCRIZIONE

TITOLO I - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI **CAPO I – NORME GENERALI**

1. Oggetto del regolamento
2. Cimitero nel territorio comunale
3. Piano Regolatore del cimitero
4. Tipi di sepolture
5. Responsabilità del Comune

CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

6. Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali
7. Organizzazione dei servizi cimiteriali
8. Obblighi del Responsabile del servizio del cimitero
- 9.

CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI

10. Disciplina del trasporto dei cadaveri
11. Facoltà di disporre della salma e dei funerali
12. Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
13. Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

14. Diritto di sepoltura
15. Sepoltura nei giorni festivi
16. Orario di apertura dei cimiteri al pubblico
17. Divieti di ingresso nei cimiteri
18. Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri
19. Riti religiosi all'interno dei cimiteri

CAPO V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

20. Inumazioni e tumulazioni – Normativa
21. Inumazioni e tumulazioni – Termini
22. Epigrafi
23. Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri
24. Inumazioni e tumulazioni – Oneri

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

25. Esumazioni ed estumulazioni – Normativa
26. Esumazioni ordinarie
27. Esumazioni straordinarie
28. Verbale delle operazioni
29. Rifiuti dell'attività cimiteriale
30. Estumulazioni
31. Esumazioni ed estumulazioni – Oneri

CAPO VII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

32. Lavori privati nei cimiteri
33. Occupazione temporanea del suolo
34. Materiale di scavo
35. Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
36. Opere private - Vigilanza –

TITOLO II - CONCESSIONI PRIVATE NEI CIMITERI **CAPO I - CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI**

37. Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali
38. Loculi soggetti a concessione
39. Limiti alle concessioni
40. Divieti di concessione
41. Verifica della disponibilità di loculi

CAPO II – PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI

42. Durata e tariffa delle concessioni
43. Durata e tariffa delle concessioni
44. Concessioni per tumulazioni provvisorie

CAPO III - CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

45. Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali
46. Aree soggette a concessione
47. Limiti alle concessioni
48. Divieti di concessione

CAPO IV- PROCEDURE PER OTTENERE LE CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI

49. Atto di concessione
50. Durata e tariffa delle concessioni

CAPO V - DIRITTO ALL'USO

51. Aveni diritto all'uso
52. Ammissione alla tumulazione
53. Divieto di cessione dei diritti d'uso

CAPO VI – MANUTENZIONE

54. Autorizzazione ad eseguire i lavori
55. Doveri in ordine alla manutenzione

CAPO VII - CONCESSIONI - RINNOVO E RINUNCIA

56. Rinnovo delle concessioni
57. Rinunce alle concessioni

CAPO VIII - CONCESSIONI COMUNALI – DECADENZA

58. Cause generali di decadenza
59. Decadenza della concessione di aree per mancata realizzazione dell'opera
60. Decadenza per perdurante stato di abbandono o di incuria

CAPO IX – CELLETTE O COLOMBARI

61. Concessione delle cellette ossario e cinerarie

TITOLO III – OSSARIO E CINERARIO COMUNALI CAPO I - OSSARIO COMUNE - CINERARIO COMUNE

62. Ossario comune
63. Cinerario comune

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE FINALI CAPO II – NORME TRANSITORIE

64. Censimento delle concessioni in atto

CAPO III - NORME FINALI

65. Individuazione delle unità organizzative
66. Termine per la conclusione dei procedimenti
67. Entrata in vigore
68. Pubblicità del regolamento
69. Abrogazione di precedenti disposizioni
70. Sanzioni

ALLEGATO A) Planimetria del cimitero

ALLEGATO B) e C) Schema lapide loculi primo campo B

ALLEGATO D) Schema Cippo Cimiteriale

TITOLO I - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
 - al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte; al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
 - alla circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993;
 - circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998;
 - al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile” e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla D.G.R n. 115-6947 del 05 agosto 2002;
 - alla delibera Consiglio comunale n. 10 del 26 marzo 2008;
 - alla Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15;
 - al D.P.G.R 08 agosto 2012 n. 7/R;

il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo Comune e cioè:

- i servizi funebri e cimiteriali,
- la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali,
- la concessione in uso a privati di aree cimiteriali per inumazioni individuali (campo comune), nonché a privati ed a enti di aree cimiteriali: per la costruzione di sepolture a sistema individuale (tomba di famiglia), o per impiantare campi di inumazione per convivenza anagrafiche (famiglie o collettività).

Art. 2 - Cimitero nel territorio comunale

1. Il Comune provvede al servizio di polizia mortuaria (in esso compreso il servizio obbligatorio di seppellimento e di custodia dei cadaveri, nonché di ossario e di cinerario comuni) mediante il cimitero esistente nel territorio.
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo le disposizioni previste dal Capo XXI del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285, art. 105 e dall'art. 9 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15.
3. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che espleta tali compiti tramite il dipendente comunale nominato Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 3 Piano regolatore dei cimiteri

1. L'area del cimitero è riportata nella planimetria sub lett. A) al presente Regolamento, ed è divisa, mediante un piano Regolatore redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, in campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ed in spazi e aree per la costruzione di loculi, cellette e tombe di famiglia e per l'ossario ed il cinerario comunali.
2. I progetti di ampliamento del cimitero esistente devono osservare le disposizioni tecniche generali previste dal Capo X del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, art. 9.

Art. 4 - Tipi di sepolture

1. Le sepolture possono essere gratuite o a pagamento.
2. Le sepolture nel campo comune per inumazioni a rotazione ventennale sono gratuite, salvo pagamento dei servizi cimiteriali.
3. Le altre sepolture sono a pagamento, sulla base delle tariffe di concessione vigenti al momento della richiesta approvate dall'Amministrazione Comunale ed avvengono in:
 - a) aree per la costruzione di sepolture private, con sistema di tumulazione individuale in edicola funeraria (denominate anche tombe o cappelle individuali o di famiglia);
 - b) loculi individuali (denominati anche colombari) cinquantennali;
 - c) loculi individuali nn. 33,34,35,36,37,38,39,40 Campo B primo campo - novantennali;
 - d) cellette (denominate anche nicchie) ossario cinquantennali.

Art. 5 - Responsabilità del Comune

1. Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni e furti alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere a cellette e a loculi, innaffiatoi, ecc.), con i quali vengano arrecati danni a persone od a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri.

CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 6 - Organico del personale amministrativo addetto ai servizi cimiteriali

1. Il Personale addetto ai servizi cimiteriali è distribuito in tutte le Aree dell'organigramma comunale così come sotto specificato:

- a) Area Amministrativa: Responsabile Stato Civile;
- b) Area Tecnica Lavori Pubblici: Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio
- c) Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica: Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

Art. 7 – Organizzazione dei servizi cimiteriali

1. I servizi cimiteriali sono espletati dal dipendente comunale Responsabile del Servizio.
2. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 8 – Obblighi del Responsabile del Servizio del cimitero

1. Gli obblighi del Responsabile del Servizio verranno previsti nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Il personale addetto al Cimitero ed ai servizi funebri deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge, prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, qualora le esigenze del servizio lo richiedano.
3. E' assolutamente vietato al personale di eseguire nel Cimitero opere o provviste per conto terzi,

di alienare o dare in prestito oggetti di proprietà comunale o privata.

4. La trasgressione a queste disposizioni è motivo di sanzione disciplinare ai sensi del vigente C.C.N.L. Enti Locali, qualora operata da personale dipendente.
5. Il personale addetto ai lavori nel Cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5.3.1963 n. 292 e s.m.i. (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al D.M. 4/10/1991 (vaccinazioni antiepatite B facoltativa).

CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 9 – Disciplina del trasporto dei cadaveri

1. Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalla Legge regionale 3 agosto 2011 n. 15, art. 8 e dal Decreto Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R art. 8.

Art. 10 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
1. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 11 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

1. Il Responsabile del Servizio Stato Civile, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 12 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Responsabile del Servizio Stato Civile può autorizzare il trasporto dei cadaveri di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.
2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.).

CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 13 – Diritto di sepoltura

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevute:
 - a. i cadaveri delle persone morte nel territorio di Vigone qualunque ne fosse in vita la residenza; (art. 50 Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

- b. i cadaveri delle persone morte fuori dal territorio di Vigone ma aventi in vita la residenza anagrafica; (art. 50 Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
- c. i cadaveri delle persone morte fuori dal territorio di Vigone ma che vi abbiano avuto la residenza anagrafica per almeno 10 anni;
- d. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento Governativo, previo permesso di seppellimento di cui allo stesso art. 7, rilasciato dall'A.S.L.;
- e. i resti mortali delle persone sopraelencate.
- f. i cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero comunale; (art. 50 Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)
- g. i cadaveri delle persone aventi rapporto di parentela entro il primo grado o di coniugio con salme già tumulate nel Cimitero di Vigone.

Art. 14 – Sepoltura nei giorni festivi

- 1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
- 2. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 15 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico

- 1. Per il cimitero sarà osservato il seguente orario di apertura al pubblico: apertura tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 17,00 orario invernale - dalle ore 8,00 alle ore 18,00 orario estivo.
- 2. Il Responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare ai detti orari temporanee modifiche, esclusivamente per le ditte che devono operare all'interno del Cimitero.

Art. 16 – Divieti di ingresso nei cimiteri

- 1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 17 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

- 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo. Ed in particolare:
 - a) a fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;
 - b) introdurre armi;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle

- lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero,
 - k) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.
1. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 18 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO V INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 19 – Inumazioni e tumulazioni – Normativa

1. Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 20 – Inumazioni e tumulazioni – Termini

- 1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri al Responsabile del Servizio Cimiteriale.
- 2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di tre giorni dall'autorizzazione alla sepoltura, di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In quest'ultimo caso il Responsabile del Servizio Cimiteriale concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.
- 3. L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.
- 4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 5. I **Cippi cimiteriali** dovranno essere realizzati **esclusivamente** secondo la "Scheda tipo Cippo" allegata al presente regolamento alla lettera D), contenente la rappresentazione grafica del manufatto. **Non sono ammessi** manufatti di forme diverse.

Art. 21 – Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana ed, eventualmente anche in lingua piemontese e/o latina.
4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
5. Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

Art. 21 bis- Regole d'uso esclusive per epigrafi loculi campo B primo campo

1. Il presente articolo opera esclusivamente per le epigrafi dei “nuovi loculi” siti nel campo B primo campo.

L'obiettivo è quello di rendere uniforme l'apposizione di epigrafi e foto memoriali ed il mantenimento dell'illuminazione votiva per mantenere nel tempo il decoro e l'uniformità d'aspetto del manufatto per sepolture.

2. L'illuminazione votiva, appositamente studiata e progettata in maniera unitaria con l'opera, è da considerarsi obbligatoria e verrà attivata con accensione, esclusivamente al momento della tumulazione della salma. Non è possibile chiederne l'esclusione o rifiutarla. L'Illuminazione votiva non potrà essere rifiutata, modificata nella forma e nel colore, né può essere rimossa. Ne dovrà essere curata la manutenzione. La tariffa annua è stabilita nell'apposita delibera e sarà corrisposta al Comune con conteggio a partire dal giorno della tumulazione della salma da parte dagli eredi ed aventi causa.
3. Le lastre lapidee poste a chiusura dei loculi dovranno mantenere obbligatoriamente la fioriera e collegata illuminazione votiva così come da progetto originale e presente al momento della consegna.
4. le lastre lapidee poste a chiusura dei loculi dovranno essere completate con Epigrafi ed immagini memoriali secondo le dimensioni e le misure indicate nell'allegato “Schema Tipo Lapide Loculi campo B” e qui riassunte:

4°) La fotografia dovrà essere in ceramica stampata di dimensioni 11x15 cm, dovrà essere incassata previa fresatura –approfondita minimo 2 millimetri- della lapide ed assicurata ad essa. Sono vietate sporgenze, cornici ed altre evidenziazioni.

4b) Le epigrafi, comprensive del nome e del cognome del defunto, dovranno essere incise mediante fresatura ricavata all'interno della lapide con carattere ARIAL NARROW con dimensioni delle lettere con altezza variabile da 3 a 5 centimetri secondo le indicazioni dello “Schema Tipo Lapide Loculi Campo B”. Tali incisioni così praticate sulla lapide dovranno essere colorate successivamente con colore a base di resina siliconica grigio scuro. Ogni altra colorazione è tassativamente esclusa; esclusi riempimenti delle incisioni con materiali solidi per fornire spessore.

4c) La fioriera è unica e per tutti identica così come progettata e fornita al momento della consegna con illuminazione a led con interruttore crepuscolare.

4d -E' fatto divieto di aggiungere altri elementi quali una seconda fioriera, scritte e materiali difforni da quelli espressamente descritti.

5. Il presente regolamento d'uso è obbligatorio e viene accettato unitamente alla sottoscrizione della concessione del loculo.

6. L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, potrà modificare unilateralmente il presente regolamento, mediante deliberazione e con variazione dei regolamenti comunali anche, successivamente senza che i precedenti concessionari possano vantare diritti rispetto alle originarie pattuizioni.

7. Il Presente regolamento d'uso è corredato di una "Scheda tipo Lapide Loculi Campo B" contenente rappresentazione grafica sintetica di quanto sopra specificato. Allegato B e C).

Art. 22 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.
2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone legate in vita da vincolo di parentela.
3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previa comunicazione scritta gli uffici comunali.

Art. 23 – Inumazioni e tumulazioni – Oneri

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni ed alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, secondo le tariffe vigenti al momento delle operazioni medesime.
2. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.
3. Sono comunque sempre a carico degli interessati le incisioni e le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 24 – Esumazioni ed estumulazioni – Normativa

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 25 – Esumazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del turno ordinario di inumazione di 20 anni dal giorno di seppellimento.
2. Le esumazioni ordinarie dal primo campo saranno eseguite tutti gli anni nel periodo: dal primo ottobre al trenta aprile.
3. Almeno 90 giorni, comunque comprendenti la festività di tutti i Santi, prima dell'inizio delle

operazioni di esumazione, a cura del personale addetto ai servizi cimiteriali saranno collocati, a margine del primo campo cimiteriale, ben visibili, appositi avvisi indicanti le date di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

4. I familiari del defunto, le cui generalità siano note all'Ufficio di Stato Civile, saranno avvisati dell'esumazione con lettera.
5. I resti mortali individuati possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto.
6. Se non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario.

Art. 26 – Esumazioni straordinarie

1. Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 27 – Verbale delle operazioni

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
1. I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti, i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 28 – Rifiuti dell'attività cimiteriale

1. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali si provvederà nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 29 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 e fatto salvo il disposto di cui all'art. 88 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Art. 30 – Esumazioni ed estumulazioni – Oneri

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere, tranne il caso in cui esse siano richieste dal concessionario o suoi aventi causa.

CAPO VII LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 31 – Lavori privati nei cimiteri

1. Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o

l'autorizzazione comunale.

2. La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.
3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure troveranno applicazione le norme contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale che disciplina la materia in questo comune.

Art. 32 – Occupazione temporanea del suolo

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali – elevazione di armature, ecc.), troveranno applicazione la vigente normativa in materia e la tariffa nella misura massima consentita in questo Comune.
2. La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Art. 33 – Materiali di scavo

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in luoghi autorizzati o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 34 – Orario di lavoro – Sospensione dei lavori

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare un orario di lavoro corrispondente a quello di cui all'art. 15.
2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.
3. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.
4. Nel periodo dal 26 ottobre al 5 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 35 – Opere private – Vigilanza

1. L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo di tutte le opere private nei cimiteri.

TITOLO II – CONCESSIONI PRIVATE NEI CIMITERI

CAPO I

CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI

Art. 36 – Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali

1. Le concessioni di cui al presente capo sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile,

nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
- alla Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15;
- al Decreto del Presidente della Giunta regionale agosto 2012, n. 7/R.

Art. 37 – Loculi soggetti a concessione

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 38 – Limiti alle concessioni

1. La concessione di loculi, aree per tombe di famiglia, inumazioni in applicazione del presente regolamento è limitata ai soggetti indicati nel precedente articolo 13.

Art. 39 – Divieti di concessione

1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
 - a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) b. quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del Responsabile del servizio, sarà notificato agli interessati.

Art. 40 – Verifica della disponibilità di loculi

1. Il Responsabile del Servizio, entro il 31 ottobre di ciascun anno, verificherà, la disponibilità di loculi ed aree cimiteriali fornendo una relazione scritta alla Giunta Comunale.
2. Detta relazione dovrà essere immediatamente comunicata alla Giunta Comunale con la proposta di un programma di intervento.

CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI

Art. 41 – Atto di concessione

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con scrittura privata non autenticata non sottoposte a registrazione (fatta salva nuova legislazione nel frattempo pervenuta).
2. Qualora le concessioni cimiteriali, in ragione del loro valore, superassero il valore della la misura fissa di registrazione, sono sottoposte all'obbligo di registrazione.
3. L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dal Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici.

Art. 42 – Durata e tariffa delle concessioni

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 50, eccezione fatta per i loculi nn. 33,34,35,36,37,38,39 e 40 siti nel primo campo Area Speciale che hanno la durata di 99 anni;
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo VII, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.
3. Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della tariffa in vigore al momento della domanda di concessione o di rinnovo risultante al protocollo informatico del Comune.

Art. 43 – Concessioni per tumulazioni provvisorie

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) a che venga autorizzata dal Responsabile comunale del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
 - b) che abbia una durata non superiore ad un anno;
 - c) nel caso di loculi già concessi ma ancora da utilizzare, che il concessionario autorizzi la tumulazione provvisoria con atto scritto.

CAPO III CONCESSIONE DI AREE CIMENTERIALI

Art. 44 – Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali

1. Le concessioni di cui al presente Capo sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:
 - al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
 - **(omissis)**
 - al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;

Art. 45 – Aree soggette a concessione

1. Le concessioni di aree cimiteriali sono limitate ai lotti di aree indicati nella allegata planimetria, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. La planimetria di cui al comma precedente dovrà indicare tutte le concessioni di area in atto.

Art. 46 – Limiti alle concessioni

1. La concessione di aree cimiteriali, in applicazione del presente regolamento, è limitata ai soggetti di cui all'articolo 13.
2. Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.
3. Le eventuali richieste non rientranti nei casi precedenti saranno esaminate dalla Giunta comunale, tenuto conto della disponibilità delle aree.

Art. 47 – Divieti di concessione

1. Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:
 - a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
 - b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
1. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del Responsabile del servizio, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

CAPO IV PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI

Art. 48 – Atto di concessione

1. Le concessioni di aree cimiteriali sono rilasciate, a seguito di domanda, con scrittura privata non autenticata e non sottoposte a registrazione.
2. L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dal Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici;

Art. 49 – Durata e tariffa delle concessioni

1. Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:
 - a) di anni novantanove le concessioni per la costruzione di tombe di famiglia individuali;
 - b) di anni venti le concessioni per inumazioni;
 - c) di anni cinquanta per i loculi;
2. di anni novantanove per i loculi 33,34,35,36,37,38,39 e 40 siti nel Campo B primo campo.
3. Le concessioni di cui ai punti a) e c) possono essere rinnovate.
4. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo VII, il terreno tornerà nella piena disponibilità del comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.
5. Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione o di rinnovo risultante al protocollo del Comune.

CAPO V DIRITTO ALL'USO

Art. 50 – Aventi diritto all'uso

1. Il diritto alla tumulazione od all'inumazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. Le Tombe di Famiglia possono essere ereditate nelle forme previste dal Codice Civile in materia di successioni ed eredità.

5. I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.
6. Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.
7. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamente della disponibilità dei loculi concessi.
8. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

Art. 51 – Ammissione alla tumulazione

1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 52 – Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.
2. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO VI MANUTENZIONE

Art. 53 – Autorizzazione ad eseguire i lavori

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.
2. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al presente Regolamento, nonché Il Piano Regolatore Cimiteriale in vigore.

Art. 54 – Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria:
 - delle eventuali opere aggiuntive per i loculi;
 - delle opere relative alle sepolture realizzate in aree in concessione;

- devono altresì provvedere ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenga indispensabili od anche sole opportune per ragioni di decoro, sicurezza od igiene, nonché a rimuovere eventuali abusi.
- 2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Responsabile comunale del servizio potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO VII CONCESSIONI – RINNOVO E RINUNCE

Art. 55 – Rinnovo delle concessioni

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio di ottenere, a richiesta, il rinnovo delle concessioni.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.
3. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.
4. Il rinnovo della concessione:
 - potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo delle eventuali opere di abbellimento per i loculi e dei lavori di manutenzione ordinaria, nonché alla realizzazione di opere di abbellimento per le aree;
 - dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni;
 - sarà determinato con atto del Responsabile del Servizio, per una durata che non superi, sommata a quella della precedente concessione ancora in essere, novantanove anni, al fine di non costituire a favore del concessionario un diritto reale assimilabile all'enfiteusi;
 - godrà dell'applicazione di una tariffa, per la nuova concessione, ridotta in proporzione percentuale agli anni già trascorsi dall'inizio della concessione precedente, abbattuti questi ultimi del 50%.

Art. 56 – Rinunce alle concessioni

1. E' fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere il (o rinunciare a favore di terzi al) diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune con le modalità previste dal presente articolo.
2. Il concessionario (o suoi aventi causa) di loculo od area cimiteriale non utilizzati, può dichiarare per iscritto al Comune la rinuncia alla concessione prima della sua scadenza: in tal caso il Responsabile del servizio disporrà nei suoi confronti il rimborso del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione medesima, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti, pari al:
 - a) 50% quando la retrocessione avvenga entro il secondo anno dalla concessione,
 - b) 40% quando la retrocessione avvenga dopo il secondo anno ed entro il quinto anno dalla concessione,
 - c) 20% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto anno ed entro il decimo anno dalla concessione,
 - d) 10% quando la retrocessione avvenga dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno dalla

- concessione.
3. Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi i venti anni dalla concessione ovvero si tratti di retrocessione di celletta ossario.
 4. Gli atti di concessione e di rinuncia sono stipulati mediante scrittura privata. Le relative spese sono a carico del concessionario in caso di concessione ed a carico del Comune in caso di rinuncia.

CAPO VIII CONCESSIONI COMUNALI – DECADENZA

Art. 57 – Cause generali di decadenza

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo:
 - a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
 - b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dal Responsabile comunale del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
3. Con la stessa determinazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il «verbale di consistenza» di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 58 – Decadenza della concessione di aree per mancata realizzazione dell'opera

1. In caso di mancata realizzazione dell'opera, sarà rimborsato al concessionario, soltanto un terzo del corrispettivo globale. Dopo tre anni il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso.
2. Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 57.
3. Con la stessa determinazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 59 – Decadenza per perdurante stato di abbandono o di incuria

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per “perdurante stato di abbandono e di incuria” nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
2. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 57, dovranno essere precisate:
 - a) le notizie che precedono;
 - b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le esumazioni o le esumazioni, con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO IX CELLETTE

Art. 60 – Concessione di cellette ossario e cinerarie

1. Il Comune concede l'uso di cellette ossario e cinerarie, per la durata di anni 50 dietro pagamento del corrispettivo in base alle tariffe vigenti.
2. In ogni celletta ossario possono essere tumulati i resti di salma di persona inumata nei campi comuni trascorso il turno di rotazione ventennale, o proveniente dalle altre sepolture allo scadere della concessione.
3. Nelle cellette ossario e cinerarie sono altresì tumulati i nati vivi poi morti, i nati morti, i prodotti abortivi e le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
4. Le concessioni di cellette ossario e cinerarie sono regolate dalle norme disciplinanti le concessioni di loculi in quanto applicabili.

TITOLO III – OSSARIO E CINERARIO COMUNALE

CAPO I

OSSARIO COMUNE – CINERARIO COMUNE

Art. 61 – Ossario Comune

2. Nel cimitero, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 285/90, è istituito un ossario per la raccolta e la conservazione in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per i quali le persone interessate non abbiano altrimenti provveduto a termine del presente regolamento, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero.

Art 62 – Cinerario comune

1. Nel cimitero, ai sensi dell'art. 80 comma 6 del D.P.R. n. 285/90, è istituito un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per la quali i famigliari del defunto non abbiano provveduto ad altre destinazioni.
E' possibile disperdere le ceneri provenienti dalla cremazione di salme anche di non residenti nel Comune di Vigone.
2. Le urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, possono altresì essere accolte in cappelle o templi appartenenti a enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile ed offrire garanzia contro ogni profanazione.

CAPO II

NORME FINALI

Art. 64 – Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

| Num. D'ord. | OGGETTO | SETTORI DI INTERVENTO | UNITA' ORGANIZZATIVA |
|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Concessione di loculi | AREA A TECNICA | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
| 2 | Concessione di aree cimiteriali | AREA A TECNICA | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
| 3 | Concessioni ed autorizzazioni edilizie | AREA TECNICA E.P e URBANISTICA | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |

Art. 65 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, e s.m.i vengono fissati come dal seguente prospetto:

| Num. d'ord. | INTERVENTI | Giorni utili per la definizione |
|-------------|--|---------------------------------|
| 1 | Concessione di loculi cimiteriali..... |30 |
| 2 | Concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività |30 |
| 3 | Concessione di aree per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività e per inumazioni individuali |30 |
| 4 | Permesso di costruire per la realizzazione di opere inerenti alle concessioni di cui ai nn. 2 - 3 |60 |
| 5 | Autorizzazioni per eseguire lavori di manutenzione.... |60 |

Art. 66 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale on-line, senza opposizioni, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 67 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line.
2. Di una copia del presente Regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 68 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 69 - Sanzioni

1. Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.